

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Classificazione delle aziende alberghiere. (<i>Urgenza</i>). 1910	549	
PRESIDENTE	549, 551, 552, 554, 557, 558, 559, 561, 564, 574	
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	551, 552, 558, 561	
GREPPI	551, 552, 558, 559	
HELPER, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 574	
MATTARELLI GINO	574	
PIRASTU	560	
RUSSO SPENA	557, 558	
SANNICOLÒ	552, 574	
SIMONACCI, <i>Relatore</i>	555	
VILLA GIOVANNI	551, 552	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli. (2696)	574	
PRESIDENTE	574, 575	
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	574	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	575	
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi (2329)	575	
PRESIDENTE	575	
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		
Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2327)	575	
PRESIDENTE	575	
BORIN, <i>Relatore</i>	575	
Disegno e proposta di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343);		
Tozzi CONDIVI: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (1820)	575	
PRESIDENTE	575	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	576	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,40.		
VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta (È approvato).		
Seguito della discussione del disegno di legge: Classificazione delle aziende alberghiere (1910).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Classificazione delle aziende alberghiere » (1910).		

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

Come la Commissione ricorderà, nella precedente seduta furono approvati gli articoli fino all'11 compreso; si iniziò la discussione dell'articolo 12 con l'esame di un emendamento proposto dal Governo ma, su richiesta dell'onorevole Gagliardi, la discussione venne rinviata.

Riprendiamo, dunque, con l'articolo 12. Ne do lettura:

« Chi intende procedere alla costruzione all'ampliamento o all'adattamento di un immobile ad uso di albergo o di pensione è tenuto a chiedere all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio il nulla osta preventivo, inteso a riconoscere l'utilità dell'iniziativa in relazione alle esigenze turistico-ricettive della località. Il nulla osta è rilasciato con deliberazione del consiglio dell'Ente.

Avverso il diniego motivato del nulla osta è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo, al Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

Il mancato rilascio del nulla osta nelle ipotesi di costruzione o di adattamento di un immobile ad uso di albergo o pensione è preclusivo della classificazione; nelle ipotesi di ampliamento di un immobile già destinato ad albergo o pensione è preclusivo della estensione della licenza di esercizio alla parte ampliata ».

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo ha chiesto la parola per illustrare un emendamento a questo articolo.

Ne ha facoltà.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. L'emendamento che il governo propone è il seguente: « *Al primo comma dell'articolo 12 sostituire le parole: inteso a riconoscere l'utilità, con le altre: sulla idoneità* » modificando in tal modo profondamente il concetto. Quello che ora dirò è conseguenza dell'orientamento da me assunto nell'ultima seduta quando affermai che, subordinare l'iniziativa privata nel campo delle costruzioni alberghiere al concetto di utilità, mi pareva che sapesse di dirigismo o protezionismo non tanto legittimo che avrebbe contrastato con l'orientamento generale della nostra politica e dei principi costituzionali. Abbiamo, pertanto, pensato che lo Stato, qualora ritenesse doveroso intervenire in questo settore, per dare un certo orientamento, avrebbe avuto mezzi più validi di quello di affidare ad un Ente provinciale per il

turismo il giudizio circa la « utilità » o meno di nuove iniziative nel campo turistico.

Modificando il concetto di « utilità » in quello di « idoneità », è evidente che il giudizio dell'Ente provinciale per il turismo si sposta, diremo, da una sfera di valutazioni economiche in un'altra che è più tecnica e con riferimento ad interessi generali della località, della zona o del comune anziché ad interessi particolaristici di categoria.

Ritengo, inoltre, che quantunque il concetto di « idoneità » possa soffrire di una maggiore o minore latitudine di applicazione a seconda di colui che lo interpreta il Ministero, nel diramare le norme regolamentari per l'attuazione di questa legge, ne specificherà i limiti con la maggiore esattezza tenendo conto della realtà in cui viene ad operare e delle prospettive che si delinearanno in ordine alle esigenze.

Le categorie interessate al settore alberghiero sono contrarie a questo emendamento: avrebbero desiderato, invece, che l'articolo rimanesse così come era. Dalle statistiche risulta che, effettivamente la frequenza negli alberghi cala notevolmente in proporzione all'aumento del numero dei letti: se i letti sono aumentati del 100 per cento, le frequenze aumentano del 60 per cento, in maniera che si determina uno squilibrio a danno delle aziende. In altre parole l'aumento della capacità ricettiva è superiore all'afflusso dei turisti ed è per questa ragione che le categorie interessate avrebbero voluto che gli Enti provinciali per il turismo avessero i poteri per controllare il fenomeno e contenerlo in limiti economici. A questo desiderio il Governo si è opposto in omaggio a quel principio di libertà d'iniziativa del privato cittadino che, riteniamo, non può essere disatteso.

Conseguentemente, per impedire il sorgere indiscriminato di costruzioni ricettive, non atte per le loro caratteristiche tecniche alle esigenze turistiche e, forse, non atte per ragioni di equilibrio economico in quella zona, abbiamo ritenuto doveroso affidare il compito agli Enti provinciali per il turismo, che non rappresentano gli albergatori ma ove questa categoria ha i propri rappresentanti, di esprimere un giudizio di difesa equilibrata.

Comunque, il concetto di « idoneità » è nettamente diverso da quello di « utilità »; è un concetto molto più ampio che investe la capacità di corrispondenza dell'attrezzatura che si viene a creare alle esigenze di una determinata zona.

PRESIDENTE. Ma il giudizio di « idoneità », in rapporto a quali elementi sarebbe posto?

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Soprattutto tecnici.

PRESIDENTE. Penso che sarebbe opportuno dire chiaramente che ci riferiamo alla idoneità tecnica...

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Inizialmente avevamo pensato alla idoneità tecnica, ma potevano nascere delle confusioni. Avrebbe potuto, in tal modo, un Ente provinciale per il turismo sostituirsi anche — puta caso — al giudizio della prefettura in ordine alla statica della nuova costruzione. È meglio non aggiungere aggettivi, ché spesso nuocciono più che giovare.

VILLA GIOVANNI. Mi sembra che sia proprio il caso di intenderci su quello che si vuole dire, come il Presidente giustamente ha chiesto. Evidentemente la sostituzione della parola « utilità » con l'altra « idoneità », cambia e modifica la sostanza dell'articolo. Però, se noi per « idoneità » vogliamo riportarci soltanto alla idoneità tecnica, allora questa nostra precisazione — attribuita agli Enti provinciali per il turismo — contrasterebbe con le norme di legge che affidano invece ai sindaci, su parere della Commissione edilizia, la facoltà di rilasciare o meno la licenza di costruzione o di modifica di un immobile in quanto il vaglio della idoneità tecnica è proprio di questi enti.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, ma questa idoneità tecnica andrebbe determinata in relazione alle esigenze turistico-ricettive...

VILLA GIOVANNI. Se, invece, ci riferiamo alle esigenze turistico-ricettive, facciamo entrare — mi si passi il termine — dalla finestra quel che abbiamo escluso dalla porta, perché in tal caso il nulla osta che gli Enti provinciali per il turismo sono obbligati a rilasciare troverebbe la propria ragione di essere in relazione alle capacità ricettive della zona e la cosa è ancora più preoccupante. Quando il Sottosegretario di Stato ci dice che questa « idoneità » va valutata in relazione alle caratteristiche ricettive e di ubicazione fin qui possiamo concordare. Ma quando afferma che con questo nulla osta si deve tutelare l'equilibrio della zona, ancora una volta si ritorna all'intenzione di limitare l'iniziativa privata « Equilibrio » che cosa vuol dire se non, ad esempio, che, in una certa zona, gli alberghi sono in numero sufficiente e, quindi, non si deve costruire?

PRESIDENTE. Il concetto sta a significare che, in una determinata zona, già attrezzata, se si vuole costruire un albergo, questo deve rispondere a determinate caratteristiche, cioè deve avere una idoneità atta a non turbare l'ambiente già esistente.

VILLA GIOVANNI. Ma così vi comprendiamo caratteristiche tecniche e statiche!

Bisognerebbe che noi, in ogni caso, cercassimo di non mettere in relazione la costruzione di nuovi alberghi o pensioni con le esigenze ricettive della zona.

Fra l'altro, anche quando volessimo fermarci a quanto è nelle intenzioni di tutti — perché mi pare che anche il Sottosegretario di Stato sia dell'avviso di impedire che le categorie ostacolino lo sviluppo delle nostre attrezzature alberghiere — bisognerebbe sempre dire che questo articolo è superfluo, in quanto esiste già chi pensa al controllo tecnico in base a delle precise norme di legge. Infatti, quando si vuole costruire un albergo, la commissione edilizia del comune esamina gli aspetti tecnici, gli aspetti statici e quelli estetici per dare, quindi, un giudizio e, a volte, se una facciata non risponde a certi criteri, la fa addirittura riedificare, suggerendo le modifiche che debbono essere apportate.

Quindi, sotto questo aspetto, abbiamo già tutte le garanzie di legge.

Se, invece, altri sono gli intendimenti e gli scopi cui si mira con questa norma è bene dirlo subito, perché non intendiamo, evidentemente, approvare una disposizione di legge che serva a fare passare quello che non è nostro intendimento ammettere.

DI GIANNANTONIO, *Correlatore*. Io penso che togliendo una scheggia si possa risolvere il problema.

Noi possiamo dire « ... il nulla osta preventivo sulla idoneità della iniziativa in relazione alle esigenze turistiche della località... ». e basta, sopprimendo l'aggettivo « ricettive ».

GREPPI. È una soppressione innocente!...

VILLA GIOVANNI. Però togliendo l'aggettivo « ricettive » si toglie già molto.

DI GIANNANTONIO, *Correlatore*. Togliendo « ricettive » si elimina quella « finestra » dalla quale è possibile che entri ciò che non vogliamo far passare dalla porta.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ci sono delle località turistiche dove le locande, una più brutta dell'altra, sorgono come funghi. Vi sono determinati centri dove è necessario edificare alberghi di seconda categoria e così via. Il concetto di « idoneità » vuol dire questo e so-

prattutto questo. Non è una scappatoia e spero che voi vogliate lasciare al Governo ed ai suoi organi quel minimo di discrezionalità per operare in funzione di una utilità generale e sociale, che è ben diversa da una utilità egoistica o di parte o di categoria.

PRESIDENTE. Io vorrei togliere un'altra scheggia. Nel testo governativo, parlandosi di utilità, si capiva il successivo « della iniziativa »; ma adesso, che ci si riferisce alla « idoneità », sta bene ancora parlare della « iniziativa »?

GREPPI. Sì, va bene.

PRESIDENTE. Allora lasciamo pure « della iniziativa ».

Debbo ricordare che nella scorsa seduta ci si era orientati per la soppressione delle parole « all'ampliamento o all'adattamento ».

Posso anche capire che, volendo trasformare un immobile, si presenti la necessità di un preventivo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo, ma credo sia veramente eccessivo dover chiedere un identico nulla osta nel caso di ampliamento, ad esempio, di poche stanze.

HELPER, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Certi ampliamenti, ai fini estetici, possono avere grande importanza...

VILLA GIOVANNI. Per le questioni estetiche, esiste la commissione edilizia del Comune...

HELPER, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Che non giudica, però, in funzione delle sole esigenze turistiche.

VILLA GIOVANNI. Giudica con una visione completa del problema, alla luce di esigenze turistiche, tecniche, estetiche e statiche.

HELPER, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Statiche proprio no, perché è la prefettura che controlla i dati statici.

VILLA GIOVANNI. Ma il primo giudizio è quello della commissione comunale.

PRESIDENTE. Posta la differenza tra il concetto contenuto nel testo governativo — giudizio di utilità in rapporto alla iniziativa — ed il concetto oggi proposto di idoneità soltanto, un giudizio, cioè, sulla iniziativa in rapporto all'ambiente, alla natura dell'immobile, ecc., mi sembrerebbe veramente non opportuno che, volendo ampliare un albergo, si dovesse chiedere preventivamente tale giudizio tecnico.

SANNICOLÒ. Mi pare che più andiamo avanti, più il problema si complica e ciò sta a dimostrare la sua estrema delicatezza.

Tenuto conto che il turismo è una materia che rientra nelle competenze delle Regioni, stralciamo questo articolo 12.

Quando stiamo per formulare delle nuove norme dobbiamo evitare che diano luogo ad interpretazioni equivocate e, perciò, stesso, pericolose per cui temo proprio che questo sia il caso della presente legge, a meno che non si riesca a varare una norma tanto precisa da stabilire esattamente i limiti e la portata di quello che si intende stabilire.

La soluzione migliore, lo ripeto, è quella di stralciare l'intero articolo 12.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Relatore sugli emendamenti proposti all'articolo 12.

DI GIANNANTONIO, Correlatore. Comincio dal mio emendamento soppressivo della parola « ricettive » al primo comma dell'articolo 12. Questa parola rappresenta tutto il condensato dell'interesse della categoria che, pur avendo — come ha già spiegato il Sottosegretario — un rappresentante in seno ai consigli di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo ritiene che egli non abbia la possibilità di influire sulle decisioni dell'organo collegiale e, conseguentemente, ricorre ad una norma di legge per trovare una garanzia che noi non riteniamo giusta.

Quindi, dal momento che non riteniamo opportuno che i rappresentanti degli albergatori facciano valere in seno ai consigli di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo, il loro eccessivo interesse particolaristico, limitare la portata della legge basando la concessione del nulla osta soltanto in relazione alle esigenze turistiche della zona, significa togliere loro, definitivamente, quell'arma che volevano far includere nella norma stessa.

PRESIDENTE. Qual è il suo parere circa relativamente all'ampliamento ed all'ammmodernamento di cui si è discusso nella scorsa seduta?

DI GIANNANTONIO, Correlatore. Penso che convenga non toccare questo punto, in quanto è chiaro che se si trattasse dell'ampliamento di una stanza o di due la cosa andrebbe liscia e potrei essere d'accordo sulla soppressione dei termini da lei ricordati. Ma, quando ci fossero certi ammodernamenti e certi ampliamenti da costituire, veramente, un insulto all'estetica, allora è bene che gli Enti provinciali per il turismo si pronuncino.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

Concordo, infine, perfettamente, sull'emendamento proposto dal Governo e sono contrario alla proposta di stralcio fatta dal deputato Sannicolò.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole all'emendamento da me presentato ed a quello del deputato Di Giannantonio. Sono contrario alla proposta di stralcio dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio dell'articolo 12, fatta dall'onorevole Sannicolò.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo:

« Al primo comma dell'articolo 12, sostituire le parole: inteso a riconoscere l'utilità, con le altre: sulla idoneità ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Correlatore Di Giannantonio:

« Al primo comma dell'articolo 12, sopprimere la parola: ricettive ».

Trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo, ora, in votazione l'articolo 12 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« Chi intende procedere alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di un immobile ad uso di albergo o di pensione è tenuto a chiedere all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio il nulla osta preventivo, sulla idoneità della iniziativa in relazione alle esigenze turistiche della località. Il nulla osta è rilasciato con deliberazione dell'Ente.

Avverso il diniego motivato del nulla osta è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo, al Ministro del turismo e dello spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

Il mancato rilascio del nulla osta nelle ipotesi di costruzione o di adattamento di un immobile ad uso di albergo o pensione è preclusivo della classificazione; nelle ipotesi di ampliamento di un immobile già destinato ad albergo o pensione è preclusivo della classificazione; nelle ipotesi di ampliamento di un

immobile già destinato ad albergo o pensione è preclusivo della estensione della licenza di esercizio alla parte ampliata ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13, e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

« Il titolare di un albergo o di una pensione, il quale intenda realizzare opere di miglioramento dello stabile, allo scopo di ottenere che l'azienda, mediante modifica delle sue strutture e dei suoi impianti, possa rimanere nella categoria alla quale è stata assegnata o anche essere assegnata ad una categoria superiore, deve presentare apposita istanza all'Ente provinciale per il turismo, corredata da un progetto dettagliato dei lavori da eseguire e dal preventivo della spesa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

« L'Ente provinciale per il turismo stabilisce preliminarmente se la domanda di mantenimento o di miglioramento della classificazione sia, di massima, da prendersi in considerazione e, in caso affermativo, accerta la utilità e la idoneità, ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza, delle modificazioni progettate dal titolare dall'azienda.

Eseguiti tali accertamenti l'Ente provinciale per il turismo, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, prescrive le condizioni, all'adempimento delle quali rimane subordinato il mantenimento o il miglioramento della classificazione, restituendo al richiedente copia del progetto dei lavori di modificazione dello stabile, munito del visto di approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

« Il titolare dell'azienda non proprietario dell'immobile, qualora intenda beneficiare delle indennità di cui al successivo articolo 16, deve dare comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, chiedendo il suo consenso per la esecuzione dei lavori interessanti l'immobile.

Ove il locatore rifiuti di dare il consenso, l'Ente provinciale per il turismo, su ricorso del titolare dell'azienda e sentito il locatore, delibera autorizzando o meno il titolare del-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

l'azienda ad eseguire i lavori di miglioramento, purché la rimanente durata della locazione sia superiore ai tre anni.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al Ministro per il turismo e lo spettacolo, entro trenta giorni dalla notificazione, da parte del locatore o del titolare dell'azienda. Il ricorso sospende la esecuzione del provvedimento ».

Al secondo comma di questo articolo il Correlatore Simonacci, in relazione alle conclusioni cui è addivenuto il Comitato ristretto in sede di esame di questo disegno di legge, ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma dell'articolo 15 sostituire le parole: ... sia superiore ai tre anni, con le altre: ... sia superiore ai due anni ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15:

« Il titolare dell'azienda non proprietario dell'immobile, qualora intenda beneficiare delle indennità di cui al successivo articolo 16, deve dare comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, chiedendo il suo consenso per la esecuzione dei lavori interessanti l'immobile.

Ove il locatore rifiuti di dare il consenso, l'Ente provinciale per il turismo, su ricorso del titolare dell'azienda e sentito il locatore, delibera autorizzando o meno il titolare dell'azienda ad eseguire i lavori di miglioramento, purché la rimanente durata della locazione sia superiore ai tre anni.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al Ministro per il turismo e lo spettacolo, entro trenta giorni dalla notificazione, da parte del locatore e del titolare dell'azienda. Il ricorso sospende la esecuzione del provvedimento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

« I lavori di miglioramento dello stabile sono, in ogni caso, eseguiti dal titolare dell'azienda a proprie spese.

Al momento del rilascio dell'immobile, il locatore è tenuto a corrispondere al titolare dell'azienda una indennità in misura corrispondente al valore attuale dei miglioramenti apportati allo stabile, ma non superiore co-

munque alla metà della somma effettivamente spesa per le opere di miglioramento, entro i limiti del preventivo.

Ove i lavori siano stati eseguiti senza il consenso del locatore, ma con l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo prevista dal precedente articolo 15, l'indennità non può in nessun caso superare la metà dell'ammontare complessivo del canone di locazione per un triennio.

Tali indennità possono essere corrisposte dal locatore anche ratealmente in un periodo non superiore ai cinque anni ».

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17:

« Il titolare dell'azienda che, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 6 della presente legge, non faccia pervenire all'Ente provinciale per il turismo competente la denuncia dell'attrezzatura della propria azienda, nella quale siano indicati tutti gli elementi necessari per le operazioni di classificazione triennale, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, può disporre la sospensione della licenza di esercizio sino a che il titolare dell'azienda non abbia adempiuto tale obbligo ».

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 18:

« Il titolare di un albergo, pensione o locanda, il quale si rifiuti di fornire all'Ente provinciale per il turismo le informazioni richiestegli ai fini della classificazione, o di consentire gli accertamenti disposti dall'Ente allo stesso fine, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Il questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni ».

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 19:

« Il titolare di un albergo, pensione o locanda, il quale attribuisca alla propria

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

azienda, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione diversa da quella che all'azienda stessa è stata assegnata, una denominazione o una insegna non autorizzate dall'Ente provinciale per il turismo, o una attrezzatura diversa da quella esistente, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani oltre che sul bollettino ufficiale di categoria.

Si applica inoltre la disposizione del comma secondo dell'articolo precedente: la sospensione, in tal caso, può essere disposta sino a novanta giorni ».

(*E approvato*).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 20:

« Chiunque pubblici, per qualsiasi motivo, guide, opuscoli o stampati contenenti dati e notizie sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni e locande o gruppi di essi, deve indicare, per ogni azienda, la classificazione attribuita dagli Enti provinciali per il turismo.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000. Il verbale di contravvenzione, redatto dall'Ente provinciale per il turismo competente per territorio o dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a seconda che la pubblicazione riguardi aziende alberghiere di una o più province, viene trasmesso alla Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani ».

(*E approvato*).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione l'articolo 21:

« Per l'applicazione delle ammende, di cui agli articoli 17, 18 e 19, l'Ente provinciale per il turismo redige apposito verbale di contravvenzione, che deve essere notificato all'interessato.

È ammessa domanda di oblazione al prefetto. La domanda deve essere presentata tramite l'Ente provinciale per il turismo entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

Il prefetto determina, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione nei limiti rispettivamente stabiliti dai citati articoli, fissando, nello stesso decreto, il ter-

mine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Il decreto è notificato al contravventore e comunicato all'Ente provinciale per il turismo.

Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale ».

(*E approvato*).

Do, ora, lettura dell'articolo 22:

« Le aziende alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, per il primo triennio di applicazione di essa, la classificazione in precedenza loro attribuita ».

Il deputato Colitto ha presentato in sede di Comitato ristretto un articolo sostitutivo. Il Comitato ristretto si è manifestato concorde su questa nuova formulazione.

Ne do lettura:

« Nei confronti delle aziende esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme in essa contenute vengono applicate, ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti nell'allegato per le singole categorie, con gradualità, durante i primi cinque anni di attuazione della legge stessa.

La mancanza di taluni requisiti, se determinata da obiettive condizioni di impossibilità e di notevole difficoltà tecnica o economica di esecuzione delle opere di trasformazione strutturale dell'immobile necessarie per acquisirli, non costituisce, nei confronti delle aziende di cui al comma precedente, motivo di declassazione, quando l'azienda offra per altri requisiti prestazioni di particolare rilievo.

Le deroghe di cui al comma precedente vengono concesse, su domanda motivata dai titolari delle aziende, dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo sentita la Commissione di cui all'articolo 6, salva la facoltà di ricorso al Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge ».

L'onorevole Simonacci, Correlatore, ha facoltà di illustrare il nuovo articolo.

SIMONACCI, *Correlatore*. Metterò prima di tutto in giusta luce l'esattezza di questo articolo sostitutivo e, particolarmente, del secondo comma: la mancanza di taluni requi-

siti, se determinata da obiettive condizioni di impossibilità o di notevole difficoltà tecnica delle opere di trasformazione strutturale dell'immobile, non costituisce motivo di declassazione. Se manca cioè un requisito richiesto, non per questo si può declassare un albergo.

Dissentito, però, su di un punto: l'inclusione di difficoltà economiche, oltre che tecniche: io proporrei di togliere l'espressione: « o economica ».

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A me sembra che anche il primo comma sia suscettibile di modifiche: quando si lasciano cinque anni di tempo per l'applicazione della legge mi sembra che parlare di gradualità sia un autentico pleonasma. Secondo me, quindi, è opportuno lasciare il testo integrale dell'originale articolo 22, sostituendo però alle parole: « primo triennio », i cinque anni ivi previsti per riprendere il concetto contenuto nell'articolo sostitutivo al primo comma.

Dichiaro, a nome del Governo di essere d'accordo sull'emendamento proposto dal Correlatore, onorevole Simonacci, al secondo comma di questo articolo per sopprimere le parole: « o economica ».

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato Helfer ha presentato due emendamenti. Do lettura del primo emendamento:

« All'articolo 22 sostituire le parole: per il primo triennio, con le altre: per il primo quinquennio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo, ora in votazione l'articolo 22 che è composto di un unico comma, e che a seguito dell'emendamento testé approvato rimane così formulato:

« Le aziende alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, per il primo quinquennio di applicazione di essa, la classificazione in precedenza loro attribuita ».

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento proposto dal Governo:

« Sopprimere il primo comma dell'articolo sostitutivo all'articolo 22 proposto dal deputato Colitto ».

Trattandosi di un emendamento soppressivo do lettura e pongo in votazione il mantenimento del testo:

« Nei confronti delle aziende esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

le norme in essa contenute vengono applicate, ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti nell'allegato per le singole categorie, con gradualità, durante i primi cinque anni di attuazione della legge stessa ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento soppressivo proposto dal correlatore Simonacci:

« Al secondo comma dell'articolo sostitutivo dell'articolo 22 sopprimere le parole: o economica ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo sostitutivo che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« La mancanza di taluni requisiti, se determinata da obiettive condizioni di impossibilità o di notevole difficoltà tecnica di esecuzione delle opere di trasformazione strutturale dell'immobile necessarie per acquisirli, non costituisce, nei confronti delle aziende di cui al comma precedente, motivo di declassazione, quando l'azienda offra, per altri requisiti, prestazioni di particolare rilievo ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo sostitutivo dell'articolo 22:

« Le deroghe di cui al comma precedente vengono concesse, su domanda motivata dai titolari delle aziende, dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo sentita la Commissione di cui all'articolo 6, salva la facoltà di ricorso al Ministro del turismo e lo spettacolo ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché nessun emendamento è stato presentato agli articoli 23, 24 e 25, ne do lettura e li pongo, successivamente, in votazione.

ART. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata dal Mi-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

nistero del turismo e dello spettacolo a mezzo di propri funzionari, investiti dell'incarico con atto formale.

(È approvato).

ART. 24.

Resta salva la competenza attribuita nella materia, disciplinata dalla presente legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

(È approvato).

ART. 25.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono abrogate le norme di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato.

Do lettura, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione la parte preliminare dalle parole « gli Enti » a « per il personale »:

ALLEGATO

« Gli Enti provinciali per il turismo, nel procedere alla classificazione degli alberghi e delle pensioni, debbono tenere conto degli elementi qualitativi di cui le singole aziende dispongono e, in particolare, del genere della clientela, della tradizione, della ubicazione, dell'ampiezza dei locali comuni, dell'arredamento, della cubatura e dell'isolamento acustico delle camere per ospiti, della consistenza e della modernità degli impianti igienico-sanitari, della gestione e, soprattutto per gli alberghi delle categorie più elevate, della direzione e del personale di servizio.

Gli Enti, ai fini della classificazione delle aziende, debbono, altresì, considerare i requisiti di sicurezza, per quanto attiene a scale, uscite, impianti antincendi e impianti sussidiari di illuminazione e di approvvigionamento idrico.

Per le nuove aziende la classificazione deve essere effettuata in base ai requisiti sussistenti all'atto dell'apertura, salvo revisione nel corso del triennio, alla stregua di più ampi elementi di valutazione, in ordine soprattutto al tono della gestione ed al genere della clientela.

Gli alberghi che forniscono il solo alloggio devono essere classificati con gli stessi criteri fissati per le varie categorie, non tenendo conto dei requisiti richiesti per la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Per le aziende alberghiere ubicate in uno o più stabili a struttura soprattutto orizzontale, che dispongono di camere o di appartamenti per ospiti, il cui ingresso sia in diretta comunicazione con l'estero, possono essere consentite deroghe in merito al requisito dei locali comuni e del servizio di chiamata per il personale ».

(È approvato).

Passiamo alla parte relativa ai requisiti degli alberghi.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Quando la Commissione approvò l'articolo 2, sopprime l'inciso che prevedeva per gli alberghi, in generale, l'obbligo di avere un ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno. Tenendo conto della situazione di alcuni alberghi già esistenti, che non hanno l'ingresso in diretta comunicazione con l'esterno e riservato, la Commissione ritenne di sopprimere quell'inciso per non creare delle difficoltà a queste aziende ricettive. Ora, però, il Governo ritiene che questo particolare requisito debba essere richiesto per alberghi di determinate categorie, specialmente in ordine alle costruzioni nuove e, quindi, propone alla Commissione di inserire l'espressione: « ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno », come requisito base per la classificazione degli alberghi di categoria di lusso, di categoria I-A, I-B e di II categoria.

PRESIDENTE. Ritorniamo ad una questione molto importante: grattacieli di trenta piani di cui una parte soltanto destinata ad alberghi di lusso, con tutti i requisiti richiesti, ma soltanto perché non vi è una entrata riservata non potrebbero, dunque, venir classificati come alberghi di lusso.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ho fatto venire qui un funzionario del Ministero, l'avvocato Cappabianca, per dare dettagliati chiarimenti alla Commissione se lo ritiene necessario.

RUSSO SPENA. Non può essere ascoltato !

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non è la prima volta, che, a mia memoria, dei consulenti dei Ministeri sono intervenuti in Commissione per dare chiarimenti in ordine ad alcune voci di bilancio. Comunque, a parte i precedenti, si potrebbe sempre sospendere per pochi mi-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

nuti la seduta e chiarire questo punto. Da informazioni assunte, posso dire che il grattacielo di Napoli ha una particolare entrata diretta con l'esterno. Siccome ci sono, in merito, opinioni contrastanti, esaminiamole!

PRESIDENTE. Non ritengo sia il caso di sospendere la seduta per ascoltare il tecnico del Ministero.

DI GIANNANTONIO, *Correlatore*. Io credo che sulla questione dei grattacieli si possano conciliare le diverse tesi dicendo: « eccetto il caso in cui si tratti di grattacieli con un numero di piani superiore a.. ». In questa maniera verrebbe rispettata la posizione del Governo e sodisfatta la preoccupazione del nostro Presidente.

RUSSO SPENA. Il Governo si preoccupa dei futuri impianti alberghieri non già di quelli esistenti. Quindi si potrebbe accettare il punto di vista del Governo per quanto riguarda le future costruzioni, mentre per quelle esistenti, una norma transitoria potrebbe dire: « salvo per quelle costruzioni che sono già..., ecc. ».

PRESIDENTE. Forse non c'è bisogno di questa norma transitoria perché nella classificazione si segue il criterio della prevalenza dei requisiti.

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei precisare, che, per gli alberghi già costruiti e classificati, qualora non esistano possibilità tecniche di aprire un ingresso diretto e riservato sulla strada, la classifica rimane invariata dato che abbiamo approvato il secondo comma dell'articolo 22 ove è detto: « La mancanza di taluni requisiti, se determinata da obiettive condizioni di impossibilità o di notevole difficoltà tecnica di esecuzione delle opere di trasformazione strutturale dell'immobile necessarie per acquisirli, non costituisce, nei confronti delle aziende di cui al comma precedente, motivo di declassazione, quando la azienda offra, per altri requisiti, prestazioni di particolare rilievo ».

È chiaro che non c'è alcun pericolo di venire declassati. L'emendamento che ho proposto a nome del Governo si riferisce alle future costruzioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal Governo:

« *Premettere all'inizio del punto 1°) le parole: Ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno* ».

GREPPI. Mi astengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il capo: « Requisiti degli alberghi di categoria di lusso » che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

REQUISITI DEGLI ALBERGHI
DI CATEGORIA LUSSO

1. - Ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, trattenimento, giuoco, ristorante, banchetti, bar e sala per bambini, tutte arredate con la massima eleganza, funzionalità e signorilità.
2. - Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati alla importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. - Scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale architettura dello stabile.
4. - Impianto di aria condizionata nei locali comuni. Tale requisito non è necessariamente richiesto per le aziende situate in località balneari e montane.
5. - Impianto di riscaldamento centrale o di aria condizionata nelle camere per ospiti, per le aziende aperte durante i mesi invernali.
6. - Camere per ospiti a uno o a due letti spaziose ed arredate con lo stesso tono e la stessa ricchezza delle sale di soggiorno e di rappresentanza tali da offrire il massimo conforto.
7. - Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 90 per cento delle camere e costituito da vasca con doccia, lavabo, gabinetto e *bidet*, il tutto di materiale pregiato; le camere non servite da bagno privato debbono essere munite di annesso locale con lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 60 per cento.
8. - Camere ad uso del personale al seguito degli ospiti fornite di acqua corrente calda e fredda.
9. - Un adeguato numero di moderni gabinetti comuni, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
10. - Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
11. - Apparecchio telefonico in ogni camera per il servizio esterno e per quello

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.

12. — Un numero di ascensori per ospiti proporzionato alla capacità ricettiva ed alla struttura dell'azienda; un montavivande ed un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
13. — Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
14. — Argenteria, biancheria e stoviglie di superiore qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
15. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
16. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere adeguatamente due delle principali lingue estere.

(È approvato).

Passiamo al capo relativo ai « Requisiti degli alberghi di categoria I-A. Anche qui il Governo propone l'emendamento:

« *Premettere all'inizio del punto 1°), le parole:* « ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno ».

GREPPI. Mi astengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione il capitolo: « Requisiti degli alberghi di categoria I-A » che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI CATEGORIA I-A

1. — Ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, giuoco, ristorante, bar e sala per bambini, tutte arredate con eleganza, funzionalità e signorilità.
2. — Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati alla importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di aria condizionata nei locali comuni. Tale requisito non è necessariamente richiesto per le aziende situate in località balneari e montane.
4. — Impianto di riscaldamento centrale o di aria condizionata nelle camere per ospiti, per le aziende aperte durante i mesi invernali.
5. — Camere per ospiti a uno o a due letti spaziose ed arredate con lo stesso tono delle sale di soggiorno e di rappresentanza, tali da offrire ogni conforto.
6. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 75 per cento delle camere per ospiti e costituito da vasca, lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento. È ammesso l'impianto di doccia in luogo della vasca da bagno fino alla concorrenza della terza parte delle predette percentuali.
Le camere per ospiti non in comunicazione con altre camere servite da bagno o da doccia privati debbono essere munite di annesso locale con moderno lavabo, gabinetto e *bidet*, con sistema di areazione naturale o forzata.
7. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
8. — Servizio di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
9. — Apparecchio telefonico in ogni camera per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.
10. — Un numero di ascensori per ospiti proporzionato alla capacità ricettiva ed alla struttura dell'azienda; un montavivande ed un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
11. — Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, auto-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

- rimessa) con impianti adeguati alla categoria.
12. — Argenteria, biancheria e stoviglie di prima qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
 13. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
 14. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere adeguatamente due delle principali lingue estere.

(È approvato).

Anche per categoria di alberghi I-B, il Governo propone l'emendamento:

« *Premettere all'inizio del punto 1°), le parole: Ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno* ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione il capitolo: « *Requisiti degli alberghi di categoria I-B* » che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI CATEGORIA I-B

1. — Ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, giuoco, ristorante, bar e sala per bambini, tutte arredate con funzionalità e signorilità.
2. — Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati alla importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Camere per ospiti a uno o a due letti arredate con lo stesso tono delle sale di soggiorno e di rappresentanza, tali da offrire ogni conforto.
5. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 50 per cento delle camere per ospiti e costituito da vasca, lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle

aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 35 per cento. È ammesso l'impianto di doccia in luogo della vasca da bagno fino alla concorrenza della metà delle predette percentuali.

Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in ogni camera, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.
9. — Almeno un ascensore per ospiti; un montavivande e un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una sala di servizio
10. — Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
11. — Argenteria, biancheria e stoviglie di prima qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
12. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
13. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere sufficientemente due delle principali lingue estere.

(È approvato).

Passiamo ai « *Requisiti degli alberghi di II categoria* ». Anche qui c'è la proposta del Governo in merito all'ingresso riservato.

PIRASTU. Secondo il mio parere, da un punto di vista generale, non è giusto imporre agli alberghi più modesti un numero eccessivo

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

sivo di requisiti che non sempre la modestia del capitale investito e della clientela consentono.

DI GIANNANTONIO, *Correlatore*. Io sono perplesso, perché la seconda categoria è ancora abbastanza impegnativa dal punto di vista finanziario ed è bene che il cliente che spende abbia a disposizione tutti i requisiti. In ogni modo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo « *Premettere, all'inizio del punto 1) le parole: Ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno* ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione il capitolo « *Requisiti degli alberghi di II categoria* » che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI II CATEGORIA

1. - Ingresso riservato in diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, locali di soggiorno, lettura, scrittura e ristorante, tutti arredati con distinzione, funzionalità e decoro.
2. - Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. - Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. - Camere per ospiti a uno o a due letti arredate con la stessa distinzione e con lo stesso decoro dei locali di soggiorno.
5. - Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 30 per cento delle camere per ospiti e costituito da lavabo, vasca o doccia, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 20 per cento.
Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.
6. - Un adeguato numero di moderni bagni comuni con vasca e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. - Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.

8. - Apparecchio telefonico in almeno il 50 per cento delle camere per ospiti, per il servizio esterno e per quello interno, Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 25 per cento. Una cabina telefonica per ogni piano.
9. - Un ascensore per ospiti per gli alberghi che hanno più di due piani.
10. - Argenteria, biancheria e stoviglie di buona qualità, adeguate alla distinzione ed al decoro degli ambienti che costituiscono l'azienda.
11. - Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camera fredda o frigorifero.
12. - Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere sufficientemente una delle principali lingue estere.

(È approvato).

Passiamo ai « *Requisiti degli alberghi di III categoria* ». Non ci sono emendamenti. Do lettura e li pongo in votazione.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI III CATEGORIA

1. - Locale di ricevimento, ristorante e locali di soggiorno confortevoli e proporzionati al numero delle camere per ospiti.
2. - Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. - Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. - Almeno 20 camere per ospiti a uno o a due letti, con arredamento confortevole, fornite di acqua corrente calda e fredda.
5. - Almeno un bagno comune con vasca ed almeno un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 6 camere per ospiti; l'azienda deve disporre, in ogni caso, di un

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

- bagno comune e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
 7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno con almeno una cabina telefonica.
 8. — Posateria, biancheria e stoviglie di buona qualità adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
 9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
 10. — Personale di servizio in numero proporzionale alle esigenze della azienda.
 11. — Gestione dell'azienda condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

(È approvato).

Seguono i « Requisiti degli alberghi di IV categoria ». Non ci sono emendamenti. Do lettura e li pongo in votazione.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI IV CATEGORIA

1. — Locale di ricevimento, ristorante ed almeno un locale di soggiorno.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 10 camere per ospiti a uno o a due letti, arredate decorosamente.
Le camere per ospiti debbono essere fornite di acqua corrente.
5. — Un bagno comune con vasca o doccia ed un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 8 camere per ospiti. L'azienda deve disporre, in ogni caso, di un bagno comune con vasca o doccia e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie di qualità comune adeguate alle caratteristiche della azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.

10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione dell'azienda condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

(È approvato).

Passiamo ai « Requisiti delle pensioni di I categoria ». Non ci sono emendamenti. Ne do lettura e li pongo in votazione:

REQUISITI DELLE PENSIONI DI I CATEGORIA

1. — Locali di soggiorno, lettura, scrittura e sala da pranzo, tutti arredati con distinzione, funzionalità e decoro.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Camere per ospiti a uno o a due letti, arredate con la stessa distinzione e con lo stesso decoro dei locali di soggiorno.
5. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 30 per cento delle camere per ospiti e costituito da lavabo, vasca o doccia, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 20 per cento.
Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati, debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.
6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni con vasca e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in almeno il 50 per cento delle camere per ospiti, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle pensioni situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 25 per cento. Una cabina telefonica per ogni piano.
9. — Un ascensore per ospiti per le pensioni che hanno più di due piani.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

10. — Argenteria, biancheria e stoviglie di buona qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
11. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camera fredda o frigorifero.
12. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il personale a diretto contatto con la clientela deve conoscere almeno una delle principali lingue estere.
13. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza, ove la pensione non disponga di un direttore.

(È approvato).

Seguono i « Requisiti delle pensioni di II categoria ». Non ci sono emendamenti. Ne do lettura e li pongo in votazione:

REQUISITI DELLE PENSIONI DI II CATEGORIA

1. — Almeno un locale di soggiorno e una sala da pranzo, arredati con funzionalità e decoro.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 20 camere per ospiti a uno o a due letti, con arredamento confortevole, fornite di acqua corrente calda e fredda.
5. — Almeno un bagno comune con vasca ed almeno un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 6 camere per ospiti. In ogni caso la pensione deve disporre di un bagno comune e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno con almeno una cabina telefonica.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.

10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

(È approvato).

Infine abbiamo i « Requisiti delle pensioni di III categoria ». Non ci sono emendamenti. Ne do lettura e li pongo in votazione:

REQUISITI DELLE PENSIONI DI III CATEGORIA

1. — Un locale di soggiorno e una sala da pranzo.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 10 camere per ospiti a una o a due letti, arredate decorosamente, fornite di acqua corrente.
5. — Un bagno comune con vasca o doccia ed un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 8 camere per ospiti. In ogni caso la pensione deve disporre di un bagno comune con vasca o doccia e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

(È approvato).

Da ultimo abbiamo « Requisiti delle locande ».

Non ci sono emendamenti. Ne do lettura e li pongo in votazione.

REQUISITI DELLE LOCANDE

1. — Camere per ospiti, contenenti ciascuna un numero di letti non superiore a cinque.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

2. — Servizio di riscaldamento per le locande aperte durante i mesi invernali.
3. — Almeno metà del numero delle camere fornite di acqua corrente.
4. — Un gabinetto comune almeno per ogni piano, di tipo moderno con lavabo, munito di areazione naturale o forzata.
5. — Servizio di chiamata per il personale.
6. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni chiedo una breve sospensione della seduta per poter procedere al coordinamento del testo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,35).

PRESIDENTE. Do lettura del testo coordinato:

CAPO PRIMO

ART. 1.

La classificazione delle aziende alberghiere ha lo scopo di individuare e stabilire, nell'interesse pubblico, le caratteristiche ed il grado di conforto delle singole aziende ed è effettuata in base a requisiti di attrezzatura, arredamento e gestione.

ART. 2.

Le aziende alberghiere si distinguono in alberghi, pensioni e locande.

Sono alberghi le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dalla presente legge. Essi forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio di ristorante e di bar per la propria clientela.

Sono pensioni le aziende che posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dalla presente legge. Esse forniscono alloggio al pubblico congiuntamente alla somministrazione dei pasti.

Sono locande le aziende che rispondono a modeste esigenze dell'ospitalità e dispongono di un'attrezzatura secondo i requisiti prescritti dalla presente legge. Esse forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio per i pasti.

ART. 3.

Le aziende alberghiere sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) alberghi: lusso, prima A, prima B, seconda, terza e quarta;
- b) pensioni: prima, seconda e terza;
- c) locande: categoria unica.

Le dipendenze, qualora non posseggano le stesse caratteristiche e non offrano il medesimo trattamento della casa principale, sono classificate in categoria inferiore.

L'assegnazione delle aziende alberghiere ad una categoria è obbligatoria ed essa è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, nella quale deve essere trascritta la categoria assegnata all'azienda, unitamente alla indicazione del numero delle camere e dei letti, destinati agli ospiti.

Gli alberghi delle categorie prima A e prima B sono soggetti, per l'autorizzazione del sindaco di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per la licenza di esercizio di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla tassa di concessione governativa nella stessa misura prevista, rispettivamente, dalla lettera b) del n. 36 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 e dalla lettera b), seconda voce, dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

ART. 4.

Le denominazioni delle aziende alberghiere debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, che provvede sulla base delle caratteristiche dell'azienda e delle denominazioni già esistenti nella località.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo, preso con deliberazione consiliare, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, sia da parte del titolare dell'azienda sia da parte del proprietario dello stabile, al Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 9.

ART. 5.

Alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande provvedono, con deliberazione consiliare, gli Enti provinciali per il turismo.

La classificazione ha validità, a tutti gli effetti, per un triennio, con decorrenza dal 1° gennaio. Qualora manchi almeno un anno al compimento del triennio e si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, si può, di ufficio o a domanda, provvedere alla assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Il provvedimento con il quale viene disposto il mutamento di categoria di un'azienda alberghiera nel corso del triennio deve essere notificato alla parte interessata entro trenta giorni, fermo restando l'obbligo della pubblicazione di cui al successivo articolo 7.

Per le aziende aperte durante il triennio, previo nulla osta di cui all'articolo 12, la classificazione ha validità per la frazione del triennio in corso; essa può essere effettuata, in caso di comprovata urgenza, con deliberazione del presidente dell'Ente provinciale per il turismo, salvo ratifica da parte del consiglio dell'Ente.

I titolari delle aziende alberghiere di nuova apertura sono sottoposti allo stesso obbligo di denuncia di cui al successivo articolo 6.

ART. 6.

I titolari delle licenze di albergo, di pensione e di locanda debbono, entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il triennio di classificazione, far pervenire, in duplice copia, agli Enti provinciali per il turismo, su apposito modulo predisposto e distribuito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, una denuncia nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per le operazioni di classificazione del triennio successivo.

Gli Enti provinciali per il turismo, avvalendosi anche della collaborazione di una Commissione tecnico-consultiva, nominata con deliberazione consiliare e composta dal direttore dell'Ente, che la presiede, da un rappresentante della prefettura, da un rappresentante del medico provinciale, da due rappresentanti delle aziende alberghiere, scelti dal consiglio dell'Ente fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, e da un esperto designato dallo stesso consiglio, dispongono sopralluoghi ed accertamenti presso ogni azienda alberghiera per una obiettiva valutazione degli elementi denunciati ai fini della classificazione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

ART. 7.

Le deliberazioni adottate dagli Enti provinciali per il turismo in materia di classificazione alberghiera, munite del visto di legittimità da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, debbono, entro trenta giorni, essere pubblicate, per estratto, nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

ART. 8.

Avverso le classificazioni deliberate dagli Enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo, da presentarsi per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle relative deliberazioni nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

Possono ricorrere i titolari delle aziende alberghiere e i proprietari degli stabili locati ad uso delle aziende stesse.

Da parte del titolare di un'azienda alberghiera è ammesso ricorso sia avverso la classificazione attribuita al proprio albergo, alla propria pensione o alla propria locanda, sia avverso quella attribuita ad altre aziende ubicate nella provincia.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo comunica d'ufficio copia del ricorso al titolare dell'azienda alberghiera di cui viene impugnata la classificazione, quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso. Detto titolare può, entro trenta giorni dalla comunicazione, far pervenire le sue deduzioni.

Il ricorso, se prodotto dal titolare dell'azienda, sospende l'esecuzione del provvedimento e l'azienda conserva, in attesa del provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, la categoria cui apparteneva precedentemente.

Le aziende aperte durante il triennio, nel caso di ricorso, assumono provvisoriamente la categoria attribuita ad esse dall'Ente provinciale per il turismo.

ART. 9.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede in merito ai ricorsi, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale per il turismo e composta:

- 1°) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 2°) da un ingegnere designato dal Ministero dei lavori pubblici;
- 3°) da un medico designato dal Ministero della sanità;

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

4°) da un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

5°) da due rappresentanti delle aziende alberghiere, scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

6°) da un rappresentante delle agenzie di viaggio e turismo, scelto dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

7°) da un rappresentante dei prestatori d'opera di aziende alberghiere, scelto dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

8°) dal sindaco del comune, o suo rappresentante, del posto ove sorge l'azienda;

9°) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, dei quali uno con funzioni di relatore.

La Commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, di qualifica non superiore a consigliere di prima classe.

Alle spese per il funzionamento della Commissione si provvede con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 10.

Effettuate le pubblicazioni delle deliberazioni di classificazione, nelle forme stabilite dall'articolo 7, e scaduti i termini utili per i ricorsi, gli Enti provinciali per il turismo trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo gli elenchi provinciali delle classificazioni definitive degli alberghi, delle pensioni e locande distinti per categoria, e un elenco separato degli alberghi, delle pensioni e delle locande, per i quali siano stati presentati ricorsi al Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 11.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla compilazione degli elenchi contenenti le classificazioni definitive degli alberghi e delle pensioni.

Per le aziende alberghiere, le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende aperte nel corso del triennio, si provvede con decreti suppletivi.

Nell'*Annuario degli alberghi d'Italia*, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, deve

essere indicata, a fianco di ciascuna azienda, la categoria alla quale essa è stata assegnata.

ART. 12.

Chi intende procedere alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di un immobile ad uso di albergo o di pensione è tenuto a chiedere all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio il nulla osta preventivo sulla idoneità della iniziativa in relazione alle esigenze turistiche della località. Il nulla osta è rilasciato con deliberazione del consiglio dell'Ente.

Avverso il diniego motivato del nulla osta è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo, al Ministro del turismo e dello spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

Il mancato rilascio del nulla osta nelle ipotesi di costruzione o di adattamento di un immobile ad uso di albergo o pensione è preclusivo alla classificazione; nelle ipotesi di ampliamento di un immobile già destinato ad albergo o pensione è preclusivo alla estensione della licenza di esercizio alla parte ampliata.

CAPO SECONDO

ART. 13.

Il titolare di un albergo o di una pensione, il quale intenda realizzare opere di miglioramento dello stabile, allo scopo di ottenere che l'azienda, mediante modifica delle sue strutture e dei suoi impianti, possa rimanere nella categoria alla quale è stata assegnata o anche essere assegnata ad una categoria superiore, deve presentare apposita istanza all'Ente provinciale per il turismo, corredata da un progetto dettagliato dei lavori da eseguire e dal preventivo della spesa.

ART. 14.

L'Ente provinciale per il turismo stabilisce preliminarmente se la domanda di mantenimento o di miglioramento della classificazione sia, di massima, da prendersi in considerazione e, in caso affermativo, accerta la utilità e la idoneità, ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza, delle modificazioni progettate dal titolare dall'azienda.

Eseguiti tali accertamenti, l'Ente provinciale per il turismo, sentita la Commissione

di cui all'articolo 6, prescrive le condizioni, all'adempimento delle quali rimane subordinato il mantenimento o il miglioramento della classificazione, restituendo al richiedente copia del progetto dei lavori di modificazione dello stabile, munito del visto di approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 15.

Il titolare dell'azienda non proprietario dell'immobile, qualora intenda beneficiare delle indennità di cui al successivo articolo 16, deve dare comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, chiedendo il suo consenso per la esecuzione dei lavori interessanti l'immobile.

Ove il locatore rifiuti di dare il consenso, l'Ente provinciale per il turismo, sul ricorso del titolare dell'azienda e sentito il locatore, delibera autorizzando o meno il titolare dell'azienda ad eseguire i lavori di miglioramento, purché la rimanente durata della locazione sia superiore ai tre anni.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla notificazione, da parte del locatore o del titolare dell'azienda. Il ricorso sospende la esecuzione del provvedimento.

ART. 16.

I lavori di miglioramento dello stabile sono, in ogni caso, eseguiti dal titolare dell'azienda a proprie spese.

Al momento del rilascio dell'immobile, il locatore è tenuto a corrispondere al titolare dell'azienda una indennità in misura corrispondente al valore attuale dei miglioramenti apportati allo stabile, ma non superiore comunque alla metà della somma effettivamente spesa per le opere di miglioramento entro i limiti del preventivo.

Ove i lavori siano stati eseguiti senza il consenso del locatore, ma con l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo prevista dal precedente articolo 15, l'indennità non può in nessun caso superare la metà dell'ammontare complessivo del canone di locazione per un triennio.

Tali indennità possono essere corrisposte dal locatore anche ratealmente in un periodo non superiore ai cinque anni.

CAPO TERZO

ART. 17.

Il titolare dell'azienda che, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 6 della presente legge, non faccia pervenire all'Ente provinciale per il turismo competente la denuncia dell'attrezzatura della propria azienda, nella quale vanno indicati tutti gli elementi necessari per le operazioni di classificazione triennale, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, può disporre la sospensione della licenza di esercizio sino a che il titolare dell'azienda non abbia adempiuto a tale obbligo.

ART. 18.

Il titolare di un albergo, pensione o locanda, il quale si rifiuti di fornire all'Ente provinciale per il turismo le informazioni richiestegli ai fini della classificazione, o di consentire gli accertamenti disposti dall'Ente allo stesso fine, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Il questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni.

ART. 19.

Il titolare di un albergo, pensione o locanda, il quale attribuisca alla propria azienda, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione diversa da quella che all'azienda stessa è stata assegnata, una denominazione o una insegna non autorizzate dall'Ente provinciale per il turismo, o una attrezzatura diversa da quella esistente, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani, oltre che sul bollettino ufficiale di categoria.

Si applica, inoltre, la disposizione del comma secondo dell'articolo precedente: la sospensione, in tal caso, può essere disposta sino a novanta giorni.

ART. 20.

Chiunque pubblici, per qualsiasi motivo, guide, opuscoli o stampati contenenti dati e notizie sull'attrezzatura di singoli alberghi,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

pensioni e locande o gruppi di essi, deve indicare, per ogni azienda, la classificazione attribuita dagli Enti provinciali per il turismo.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000. Il verbale di contravvenzione, redatto dall'Ente provinciale per il turismo competente per territorio o dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a seconda che la pubblicazione riguardi aziende alberghiere di una o più province, viene trasmesso alla Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani.

ART. 21.

Per l'applicazione delle ammende, di cui agli articoli 17, 18 e 19, l'Ente provinciale per il turismo redige apposito verbale di contravvenzione, che deve essere notificato all'interessato.

È ammessa domanda di oblazione al prefetto. La domanda deve essere presentata tramite l'Ente provinciale per il turismo entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

Il prefetto determina, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione nei limiti rispettivamente stabiliti dai citati articoli, fissando, nello stesso decreto, il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Il decreto è notificato al contravventore e comunicato all'Ente provinciale per il turismo.

Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

CAPO QUARTO

ART. 22.

Le aziende alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, per il primo quinquennio di applicazione di essa, la classificazione in precedenza loro attribuita.

La mancanza di taluni requisiti, se determinati da obiettive condizioni di impossibilità o di notevole difficoltà tecnica di esecuzione delle opere di trasformazione strutturale dell'immobile necessarie per acquisirli, non costituisce, nei confronti delle aziende

a cui al comma precedente, motivo di declassazione, quando l'azienda offra, per altri requisiti, prestazioni di particolare rilievo.

Le deroghe di cui al comma precedente vengono concesse, su domanda motivata dei titolari dell'azienda, dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo sentita la commissione di cui all'articolo 6, salva la facoltà di ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

ART. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo a mezzo di propri funzionari, investiti dell'incarico con atto formale.

ART. 24.

Resta salva la competenza attribuita nella materia, disciplinata dalla presente legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

ART. 25.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono abrogate le norme di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

ALLEGATO

Gli Enti provinciali per il turismo, nel procedere alla classificazione degli alberghi e delle pensioni, debbono tenere conto degli elementi qualitativi di cui le singole aziende dispongono e, in particolare, del genere della clientela, della tradizione, della ubicazione, dell'ampiezza dei locali comuni, dell'arredamento, della cubatura e dell'isolamento acustico delle camere per ospiti, della consistenza e della modernità degli impianti igienico-sanitari, della gestione e, soprattutto per gli alberghi delle categorie più elevate, della direzione e del personale di servizio.

Gli Enti, ai fini della classificazione delle aziende, debbono, altresì, considerare i requisiti di sicurezza, per quanto attiene a scale,

uscite, impianti antincendi e impianti sussidiari di illuminazione e di approvvigionamento idrico.

Per le nuove aziende la classificazione deve essere effettuata in base ai requisiti sussistenti all'atto dell'apertura, salvo revisione nel corso del triennio, alla stregua di più ampi elementi di valutazione, in ordine soprattutto al tono della gestione ed al genere della clientela.

Gli alberghi che forniscono il solo alloggio devono essere classificati con gli stessi criteri fissati per le varie categorie, non tenendo conto dei requisiti richiesti per la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Per le aziende alberghiere ubicate in uno o più stabili a struttura soprattutto orizzontale, che dispongono di camere o di appartamenti per ospiti, il cui ingresso sia in diretta comunicazione con l'esterno, possono essere consentite deroghe in merito al requisito dei locali comuni e del servizio di chiamata per il personale.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI CATEGORIA LUSO

1. - Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, trattenimento, giuoco, ristorante, banchetti, bar e sala per bambini, tutte arredate con la massima eleganza, funzionalità e signorilità.
2. - Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati alla importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. - Scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale architettura dello stabile.
4. - Impianto di aria condizionata nei locali comuni. Tale requisito non è necessariamente richiesto per le aziende situate in località balneari e montane.
5. - Impianto di riscaldamento centrale o di aria condizionata nelle camere per ospiti, per le aziende aperte durante i mesi invernali.
6. - Camere per ospiti a uno o a due letti spaziose ed arredate con lo stesso tono e la stessa ricchezza delle sale di soggiorno e di rappresentanza tali da offrire il massimo conforto.
7. - Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o for-

zata, annesso ad almeno il 90 per cento delle camere e costituito da vasca con doccia, lavabo, gabinetto e *bidet*, il tutto di materiale pregiato; le camere non servite da bagno privato debbono essere munite di annesso locale con lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 60 per cento.

8. - Camere ad uso del personale al seguito degli ospiti fornite di acqua corrente calda e fredda.
9. - Un adeguato numero di moderni gabinetti comuni, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
10. - Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
11. - Apparecchio telefonico in ogni camera, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.
12. - Un numero di ascensori per ospiti proporzionato alla capacità ricettiva ed alla struttura dell'azienda; un montavivande ed un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
13. - Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
14. - Argenteria, biancheria e stoviglie di superiore qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
15. - Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
16. - Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere adeguatamente due delle principali lingue estere.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

REQUISITI DEGLI ALBERGHI
DI CATEGORIA I-A

1. - Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, giuoco, ristorante, bar e sala per bambini, tutte arredate con eleganza, funzionalità e signorilità.
2. - Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati all'importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. - Impianto di aria condizionata nei locali comuni. Tale requisito non è necessariamente richiesto per le aziende situate in località balneari e montane.
4. - Impianto di riscaldamento centrale o di aria condizionata nelle camere per ospiti, per le aziende aperte durante i mesi invernali.
5. - Camere per ospiti a uno o a due letti spaziose ed arredate con lo stesso tono delle sale di soggiorno e di rappresentanza, tali da offrire ogni conforto.
6. - Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 75 per cento delle camere per ospiti e costituito da vasca, lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento. È ammesso l'impianto di doccia in luogo della vasca da bagno fino alla concorrenza della terza parte delle predette percentuali.
Le camere per ospiti non in comunicazione con altre camere servite da bagno o da doccia privati debbono essere munite di annesso locale con moderno lavabo, gabinetto e *bidet*, con sistema di areazione naturale o forzata.
7. - Un adeguato numero di moderni bagni comuni e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
8. - Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
9. - Apparecchio telefonico in ogni camera, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane,

per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.

10. - Un numero di ascensori per ospiti proporzionato alla capacità ricettiva ed alla struttura dell'azienda; un montavivande ed un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
11. - Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
12. - Argenteria, biancheria e stoviglie di prima qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
13. - Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
14. - Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere adeguatamente due delle principali lingue estere.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI
DI CATEGORIA I-B

1. - Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, giuoco, ristorante, bar e sala per bambini, tutte arredate con funzionalità e signorilità.
2. - Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati all'importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. - Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. - Camere per ospiti a uno o a due letti arredate con lo stesso tono delle sale di soggiorno e di rappresentanza, tali da offrire ogni conforto.
5. - Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 50 per cento delle camere per ospiti e costituito da vasca, lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 35 per cento. È ammesso l'impianto di doccia in luogo della vasca da bagno fino alla concorrenza della metà delle predette percentuali.

Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in ogni camera, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.
9. — Almeno un ascensore per ospiti; un montavivande e un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
10. — Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
11. — Argenteria, biancheria e stoviglie di prima qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
12. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
13. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere sufficientemente due delle principali lingue estere.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI II CATEGORIA

1. — Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, locali di soggiorno, lettura, scrittura e ristorante, tutti arredati con distinzione, funzionalità e decoro.

2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Camere per ospiti a uno o a due letti arredate con la stessa distinzione e con lo stesso decoro dei locali di soggiorno.
5. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 30 per cento delle camere per ospiti e costituito da lavabo, vasca o doccia, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 20 per cento.

Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni con vasca e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in almeno il 50 per cento delle camere per ospiti, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 25 per cento. Una cabina telefonica per ogni piano.
9. — Un ascensore per ospiti per gli alberghi che hanno più di due piani.
10. — Argenteria, biancheria e stoviglie di buona qualità, adeguate alla distinzione ed al decoro degli ambienti che costituiscono l'azienda.
11. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camera fredda o frigorifero.
12. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il portiere, il direttore di sala

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere sufficientemente una delle principali lingue estere.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI
DI III CATEGORIA

1. — Locale di ricevimento, ristorante e locali di soggiorno confortevoli e proporzionati al numero delle camere per ospiti.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 20 camere per ospiti a uno o a due letti, con arredamento confortevole, fornite di acqua corrente calda e fredda.
5. — Almeno un bagno comune con vasca ed almeno un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 6 camere per ospiti; l'azienda deve disporre, in ogni caso, di un bagno comune e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno con almeno una cabina telefonica.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie di buona qualità adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze della azienda.
11. — Gestione dell'azienda condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI
DI IV CATEGORIA

1. — Locale di ricevimento, ristorante ed almeno un locale di soggiorno.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.

4. — Almeno 10 camere per ospiti a uno o a due letti, arredate decorosamente.

Le camere per ospiti debbono essere fornite di acqua corrente.

5. — Un bagno comune con vasca o doccia ed un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 8 camere per ospiti. L'azienda deve disporre, in ogni caso, di un bagno comune con vasca o doccia e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie di qualità comune adeguate alle caratteristiche della azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione dell'azienda condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

REQUISITI DELLE PENSIONI
DI I CATEGORIA

1. — Locali di soggiorno, lettura, scrittura e sala da pranzo, tutti arredati con distinzione, funzionalità e decoro.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Camere per ospiti a uno o a due letti, arredate con la stessa distinzione e con lo stesso decoro dei locali di soggiorno.
5. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 30 per cento delle camere per ospiti e costituito da lavabo, vasca o doccia, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 20 per cento.

Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni con vasca e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione silenziosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in almeno il 50 per cento delle camere per ospiti, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle pensioni situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 25 per cento. Una cabina telefonica per ogni piano.
9. — Un ascensore per ospiti per le pensioni che hanno più di due piani.
10. — Argenteria, biancheria e stoviglie di buona qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
11. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camera fredda o frigorifero.
12. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il personale a diretto contatto con la clientela deve conoscere almeno una delle principali lingue estere.
13. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza, ove la pensione non disponga di un direttore.

REQUISITI DELLE PENSIONI
DI II CATEGORIA

1. — Almeno un locale di soggiorno e una sala da pranzo, arredati con funzionalità e decoro.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 20 camere per ospiti a uno o a due letti, con arredamento confortevole, fornite di acqua corrente calda e fredda.
5. — Almeno un bagno comune con vasca ed almeno un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in cia-

scun piano per ogni 6 camere per ospiti. In ogni caso la pensione deve disporre di un bagno comune e di un gabinetto comune per piano.

6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno con almeno una cabina telefonica.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

REQUISITI DELLE PENSIONI
DI III CATEGORIA

1. — Un locale di soggiorno e una sala da pranzo.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 10 camere per ospiti a uno o a due letti, arredate decorosamente, fornite di acqua corrente.
5. — Un bagno comune con vasca o doccia ed un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 8 camere per ospiti. In ogni caso la pensione deve disporre di un bagno comune con vasca o doccia e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

REQUISITI DELLE LOCANDE

1. — Camere per ospiti, contenenti ciascuna un numero di letti non superiore a cinque.
2. — Servizio di riscaldamento per le locande aperte durante i mesi invernali.
3. — Almeno metà del numero delle camere fornite di acqua corrente.
4. — Un gabinetto comune almeno per ogni piano, di tipo moderno con lavabo, munito di areazione naturale o forzata.
5. — Servizio di chiamata per il personale.
6. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

Pongo in votazione nel suo complesso il coordinamento effettuato.

(È approvato).

SANNICOLÒ. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Quanto sto per dire intende riassumere la posizione assunta dal gruppo del partito comunista durante l'intero dibattito su questo disegno di legge.

Noi voteremo contro il provvedimento per tre motivi: in primo luogo, perché esso tende a disciplinare una materia che, dalla Costituzione, è affidata alla competenza delle Regioni. E il fatto è tanto più grave in quanto, proprio in questo settore, si notano le maggiori diversità di situazioni tra regione e regione e si manifestano, di conseguenza esigenze del tutto differenti.

Il secondo motivo del nostro voto contrario è rappresentato dal fatto che questo problema non è stato affrontato in maniera soddisfacente: la nostra posizione potete determinarla dagli interventi che abbiamo fatto sui singoli articoli.

Infine, con questa legge si trascura la situazione dei piccoli e medi albergatori. Non basta dettare delle norme: bisogna aiutare questi albergatori con provvedimenti di carattere finanziario, in modo da metterli in condizione di attuare quanto disposto dal presente provvedimento.

MATTARELLI GINO. Presento il seguente ordine del giorno che è firmato anche dai colleghi Gagliardi, Di Giannantonio, Simonacci, Toros e Pucci Ernesto: « La seconda Commissione della Camera dei Deputati, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1910, sulla classificazione delle aziende alberghiere, richiama l'attenzione del Governo sulla indilazionabile necessità che il credito alberghiero venga adeguatamente incrementato, allo scopo di evitare che l'applicazione del predetto

disegno di legge crei notevoli difficoltà, specialmente alle aziende più modeste e costituisca grave remora allo sviluppo delle attrezzature turistico-ricettive delle zone più depresse ».

HELPER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dai deputati Mattarelli Gino ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto ed accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto infine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli (2696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli » (2696).

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. La legge 24 marzo 1921, n. 375, prevede la concessione di un contributo a carico dello Stato da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a parziale sollievo dei mutui che l'Ente autonomo del Volturno contrae per l'attuazione delle finalità istituzionali. L'Ente Volturno ha chiesto, ora, l'erogazione del contributo previsto dalla su indicata legge, in relazione al mutuo di 1 miliardo di lire contratto per provvedere alla esecuzione di importanti opere pubbliche che riguardano in particolare il completamento degli impianti idroelettrici del secondo e terzo salto del Rio Torto, siti nei territori dei comuni di Alfedena, di Pizzone e Rocchetta, nonché alla costruzione della centrale idroelettrica di La Rocca e dell'elettrodotto Pizzone primo salto del Volturno.

Si è reso necessario ricorrere al presente disegno di legge, sebbene si tratti di contributi previsti dalla legge su ricordata, per rendere possibile l'utilizzazione degli accantonamenti disposti dal Ministero del Tesoro in vista di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (fondo globale). Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il Relatore ed a nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 400 milioni per la concessione in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli, dei contributi previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 24 maggio 1921, n. 375, a sollievo del mutuo di lire 1 miliardo dal medesimo contratto con la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La spesa suddetta sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. *(È approvato).*

ART. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 sarà disposta nella misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 incluso e nella misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1969-1970.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa di lire 50.000.000, prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà a carico dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi (2329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi » (2329).

Data l'assenza del Relatore, onorevole Bisantis, la discussione è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2327).

Il Relatore, onorevole Borin, ha facoltà di svolgere la relazione.

BORIN, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2327, presentato dal Ministro dell'interno Spataro, necessita di parecchi emendamenti: così come è formulato non può essere condiviso, né dal punto di vista del Ministero né da quello degli interessati. Sto ricercando elementi per predisporre degli emendamenti che soddisfino le aspettative della categoria interessata e, soprattutto, che possano essere accettati dal Governo.

Pregherei, perciò, il Presidente di darmi ancora un po' di tempo, e di rinviare ad altra seduta il seguito di questa discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca all'ultimo punto il seguito della discussione del disegno di legge n. 2343 « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali »,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1961

e della proposta di legge, n. 1890, di iniziativa del deputato Tozzi Condivi « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ».

Questi provvedimenti sono stati posti all'ultimo punto dell'ordine del giorno per memoria. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che siamo in attesa degli emendamenti per poter iniziare la discussione degli articoli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Classificazione delle aziende alberghiere » (1910):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

« Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli » (2696).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Gagliardi, Gotelli Angela, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Lattanzio, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Mitterdorfer, Pintus, Pirastu, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni.

La seduta termina alle 10,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI